

Strumenti per la normalizzazione della liquidità degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, disciplina gli strumenti di gestione della liquidità del Servizio sanitario regionale (SSR), ad integrazione dell'anticipazione mensile di cassa erogata sulla base della rimessa mensile statale, al fine di garantire alle Aziende sanitarie locali (ASL) la continuità dei pagamenti e il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.
2. La gestione della liquidità degli enti del Servizio sanitario regionale si fonda, in via ordinaria, sull'utilizzo delle disponibilità giacenti sulla sezione di cassa regionale denominata "Gestione Sanità".
3. Qualora tali disponibilità risultino insufficienti, la Regione può ricorrere, in via sussidiaria, ad un Fondo rotativo di cui all'articolo 3, quale strumento di temporaneo trasferimento di liquidità dalla cassa regionale ordinaria alla cassa "Gestione Sanità".
4. Le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge sono destinate esclusivamente a sostenere la liquidità degli enti del Servizio sanitario regionale e sono vincolate al pagamento di obbligazioni rientranti nel perimetro sanitario, come delineato dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2

(Gestione della liquidità sanitaria)

1. La Gestione sanitaria accentrata (GSA) verifica con continuità la disponibilità di cassa sulla sezione regionale denominata "Gestione Sanità", ai fini del sostegno alle esigenze di liquidità delle Aziende sanitarie locali.
2. In presenza di adeguate disponibilità di cassa sulla sezione "Gestione Sanità", la GSA utilizza, in via prioritaria, nel limite massimo del valore complessivo dell'anticipazione di cassa programmata dalle singole ASL, tali disponibilità per sostenere le esigenze di liquidità delle Aziende sanitarie locali, al fine di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
3. Nel caso di mancato adeguamento del livello definitivo di cassa del Fondo sanitario dell'esercizio in corso, dovuto al ritardato raggiungimento dell'intesa sul riparto del Fondo sanitario nazionale da parte della Conferenza Stato-Regione oltre il termine di legge, in presenza di liquidità sulla contabilità "Sanità", la Regione può procedere, previa verifica di cui al comma 4, ad anticipare, a partire dal mese di luglio dell'anno di riferimento, quale acconto su detto adeguamento, una somma complessiva pari al livello di cassa dell'anno precedente determinato dal MEF.

4. Prima dell'erogazione delle somme, nel limite massimo sopra riportato, la GSA provvede a verificare, in raccordo con i pertinenti Servizi del Dipartimento regionale competente in materia di sanità e bilancio, l'eventuale presenza di risorse già programmate per la liquidazione nel corso del trimestre successivo. Tali risorse non concorrono alla determinazione delle somme effettivamente disponibili per l'erogazione di somme di cui al comma 3 alle Aziende sanitarie locali.
5. Le risorse saranno assegnate alle Aziende sanitarie locali sulla base delle specifiche esigenze finanziarie e della situazione di cassa rilevata al momento della ripartizione, con priorità per le ASL che evidenziano le maggiori criticità di liquidità.

Art. 3
(Attivazione del Fondo rotativo)

1. Qualora, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 2, non risultino adeguate disponibilità di cassa sulla sezione "Gestione Sanità", tali da garantire la continuità dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario regionale, la Regione può attivare il Fondo rotativo.
2. Il Fondo rotativo non costituisce modalità ordinaria di gestione della liquidità ed è attivato esclusivamente nel caso di cui al presente articolo.
3. L'attivazione del Fondo rotativo consiste nel temporaneo trasferimento di liquidità dalla cassa regionale ordinaria alla sezione di cassa "Gestione Sanità", ed è disposta dalla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previo preventivo assenso del Servizio Bilancio regionale.

Art. 4
(Modalità di erogazione di liquidità alle ASL)

1. Nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'articolo 1 la Gestione Sanitaria Accentrata provvede all'erogazione delle anticipazioni di liquidità alle singole Aziende sanitarie locali con le modalità ed i limiti di seguito riportati.
2. Le anticipazioni sono concesse alle Aziende sanitarie locali previa verifica documentata:
 - a) dello scostamento tra entrate attese e disponibilità di cassa nel rispetto della programmazione dei flussi di pagamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali) convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189;
 - b) della capacità di restituzione nei termini stabiliti;
 - c) del limite di tesoreria di ciascuna azienda.
3. Le somme anticipate devono essere restituite dalle Aziende sanitarie locali entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno, con possibilità di rinnovo in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione della Regione.

Art. 5
(Monitoraggio e rendicontazione)

1. La GSA provvede al monitoraggio trimestrale sull'andamento del Fondo e sull'utilizzo delle anticipazioni.

2. Le Aziende sanitarie locali beneficiarie sono tenute a trasmettere alla GSA un rendiconto delle somme ricevute e restituite, specificando l'utilizzo e i benefici conseguiti in termini di riduzione degli oneri finanziari e rispetto dei tempi di pagamento.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il disciplinare attuativo con nel dettaglio:
 - a) i criteri di accesso al Fondo;
 - b) le modalità di presentazione delle richieste;
 - c) le priorità di assegnazione delle risorse;
 - d) le condizioni di restituzione delle somme anticipate.
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal trimestre successivo alla sua entrata in vigore.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 46/2 del 6.8.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE